



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|---|
| Registro Unico | 2056 / 2021 | Area | A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo |
|-----------------------|-------------|-------------|---|

OGGETTO: **RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CANTIERI GIOVANI. C.I.G. 7598693FD1**

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale registro unico n. 1717 del 31/10/2018, con la quale è stata aggiudicata la gestione di “Cantieri Giovani” e delle attività ad esse connesse per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2021, alla ADELANTE Società Cooperativa Sociale Onlus. con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Gobbi, 8 - cod. fiscale, p. I.V.A. n. 03031880242;

Precisato che il Servizio Amministrativo Servizio Istruzione ha provveduto, mediante la piattaforma informatica MePA, a indire l'RdO n. 2036810 composta di 1 lotto, all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, da aggiudicare a favore della migliore offerta determinata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nella documentazione di gara, per la durata di tre (3) anni;

Visto il Documento di stipula in MEPA prot. n. 91520 del 27.12.2018, con decorrenza del servizio dal 01.10.2018;

Considerato che il servizio “Cantieri Giovani” e delle attività ad esse connesse si colloca nella rete dei servizi socio-educativi, con la finalità di attivare interventi di aiuto e supporto nei confronti dei giovani e le famiglie in situazioni di difficoltà temporanea;

Dato atto che all'art. 5 capoverso 5 della “Lettera d'invito - Disciplinare di gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata (R.D.O. sul MePa) per la gestione del Progetto Giovani comunale denominato “CANTIERI GIOVANI” e delle attività ad esso connesse. CIG: 7598693FD1” si prevedeva la possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre anni); inoltre, il Capitolato tecnico, all'art. 8, non enumerava parametri e criteri per la rinegoziazione del corrispettivo in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo, nemmeno facendo riferimento all'adeguamento ISTAT, limitandosi solo a statuire l'invariabilità del prezzo (senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo esclusi adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo) nella fase di esecuzione del contratto originario; di conseguenza l'appaltatore non avrebbe potuto invocare alcuna revisione del contratto né in pendenza del periodo di durata contrattuale originariamente stabilito né in fase di eventuale proroga tecnica, inteso come mero differimento in avanti del termine finale nelle more della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario;

Valutata positivamente, da parte dell'ufficio Informagiovani e Città la gestione di “Cantieri Giovani e delle attività ad esse connesse da parte dell'ADELANTE Società Cooperativa Sociale Onlus, che ha dimostrato buone capacità organizzative e flessibilità nell'erogazione del servizio, in relazione alle prestazioni rese direttamente agli utenti, sia per ciò che attiene alle modello di gestione unitaria e complessiva e di mantenimento dello standard qualitativo previsti dal contratto, e avvalendosi di personale qualificato;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 206 del 19/08/2021, esecutiva, con la quale, sulla scorta delle valutazioni di cui sopra, si è espressa posizione favorevole al rinnovo del contratto per la gestione del Servizio “Cantieri Giovani” e delle attività ad esso connesse, con validità triennale dalla data della sottoscrizione, coincidente con il mandato elettorale in scadenza nel 2024 con l'Adelante Società Cooperativa Sociale ONLUS di Bassano del Grappa alle medesime condizioni

contrattuali precedentemente stipulate, fermo restando l'adeguamento del costo orario delle prestazioni ai rinnovi contrattuali;

Vista la risposta dell'Adelante Società Cooperativa Sociale ONLUS ns. prot. 62307 del 28/09/2021 di conferma della disponibilità al rinnovo per ulteriori tre anni del contratto d'appalto per la gestione del servizio in parola; con la medesima lettera l'Adelante Società Cooperativa Sociale ONLUS quantificava nella misura del 5,06 % (85 % incidenza costo personale sul costo complessivo a valere sull'aumento contrattuale cumulativo del 5,95 % intervenuto tra il 2019 e il 2020), calcolato sulla base degli adeguamenti contrattuali che si sono succeduti nell'ultimo triennio, evidenziato dalle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Circolare ANCI Veneto n. 39 del 24.07.2019 prot. n. 1892, avente ad oggetto "Rinnovo del CCNL Cooperative sociali";

Ritenuto di garantire la continuità di questo importante servizio rinnovando il contratto d'appalto citato per il periodo di tre anni, con decorrenza dal 01.10.2021 e fino al 31.10.2024;

Richiamato l'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che *"la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;

Considerato che:

- la costante giurisprudenza distingue tra istituto della proroga e istituto del rinnovo; a fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, sussiste una residuale facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all'opzione di proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. La proroga cd. tecnica è codificata dall'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, tuttavia, la giurisprudenza ne ha individuato i limiti di applicabilità. La proroga è uno strumento con il quale si modifica un contratto limitatamente al tempo lasciando invariati tutti gli altri elementi. La sentenza del Consiglio di Stato n. 3588 del 29/05/2019 sez. V ha statuito che *"la cd. "proroga tecnica" – istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità – rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali"*. Circa il rinnovo, invece, l'ANAC e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come il rinnovo sia applicabile a determinate condizioni. In particolare, la procedura negoziata di cui all'art. 57 comma 5 lett. b) dello stesso d.lgs. 163/2006 (Deliberazione ex AVCP n. 6/2013 e parere n. 38/13 del 24.07.2013) ammette la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando, faccia seguito ad un contratto stipulato a seguito di procedura aperta o ristretta e rientri in determinati limiti temporali (tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale); si deve, dunque, far riferimento per l'opzione di rinnovo ad un'espressa previsione ab origine contenuta nella *lex specialis* di gara;
- per la giurisprudenza amministrativa *"la differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha invece come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario"* (si veda TAR Campania Napoli 02/04/2020 n. 1312); inoltre, *"il criterio distintivo tra proroga e rinnovo va individuato, dunque, nell'elemento della novità: ricorre un'ipotesi di proroga solo allorquando vi sia integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall'atto originario (cfr. in termini Cons. di Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2862; Cons. di Stato, III, 23 marzo 2012, n. 1687). Anche la sola modifica del prezzo comporta, invece, un'ipotesi di rinnovo, nella quale non ha luogo la revisione del prezzo (il cui scopo è già realizzato in virtù del suo adeguamento). Insomma, se cambia la fonte del rapporto e sussistendo una nuova negoziazione, l'appaltatore non potrà invocare l'adeguamento dei prezzi, pur se la prestazione persiste nei termini precedenti. Del pari è irrilevante che entrambe le fattispecie a confronto, proroga e rinnovo, condividano una serie di aspetti procedurali, quale la*

propedeutica fase istruttoria ad opera dell'Amministrazione. Diversa è infatti la pregnanza dell'istruttoria richiesta nei due casi poiché, mentre nell'ipotesi della proroga rimangono fermi i requisiti fattuali e le condizioni originariamente previste - con la conseguenza che l'Amministrazione deve compiere una valutazione volta unicamente a verificare se l'interesse pubblico, nella sua attuale conformazione, possa essere ancora soddisfatto attraverso il regime ("medesimo rapporto") ormai consolidatosi, già dettato dal precedente atto amministrativo- viceversa, nel caso di rinnovo, trattandosi di un "nuovo rapporto" tra le parti, l'Amministrazione ha il dovere di svolgere una nuova valutazione e comparazione di interessi assolutamente identica, dal punto di vista procedimentale, a quella originariamente compiuta in sede di rilascio del primo provvedimento, non potendosi riconoscere all'originario assetto del rapporto alcuna efficacia ormai consolidata (rispetto al futuro). In sostanza, nel caso di rinnovo l'Amministrazione non è tenuta solo a verificare se medio tempore siano intervenuti elementi (giuridici o fattuali) nuovi e rilevanti tali da imporre una modifica del precedente regime – come nel caso appunto della mera proroga – ma è deputata anche (e soprattutto) a sindacare nuovamente le valutazioni già compiute illo tempore, sotto il profilo della opportunità e della legittimità, al momento della adozione del primo titolo (in sostanza, non solo l'an ma anche il quomodo dell'azione amministrativa)" (così Consiglio di Stato 16 giugno 2020, n. 3874);

Ritenuto utile richiamare anche i seguenti articoli del Codice civile applicabili alla materia degli appalti pubblici e ai quali fa sovente riferimento sia la costante giurisprudenza che la dottrina giuridica in materia: 1467 (Contratto con prestazioni corrispettive) – 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) – 1175 (Comportamento secondo correttezza) – 1375 (Esecuzione di buona fede);

Ritenuto, sulla scorta dell'indicazione già contenuta nell'atto di indirizzo politico a monte, ovvero nella deliberazione di Giunta comunale n° 206 del 19.08.2021, di procedere al rinnovo del contratto per la gestione del Servizio "Cantieri Giovani" e delle attività ad esso connesse per anni 3 (tre) alle medesime condizioni contrattuali precedentemente stipulate, fermo restando il necessario adeguamento del costo orario delle prestazioni ai rinnovi contrattuali, e verificato, da confronto comparativo con le tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario-assistenziale-educativo – confronto tra tabella allegata al DM 02.10.2013 e tabella allegata al DD del MLPS n. 7 del 17.02.2020) e sulla scorta delle indicazioni contenute nella Circolare ANCI Veneto n. 39 del 24.07.2019 prot. n. 1892, che lo stesso si attesta nella misura del 5,06 % (85 % incidenza costo personale sul costo complessivo, così come indicato dall'appaltatore, a valere sull'aumento contrattuale cumulativo del 5,95 % intervenuto tra il 2019 e il 2020);

Quantificata approssimativamente la spesa da impegnare per il servizio in € 53.956,35 annuali comprensivi di IVA;

Considerato che le fatture relative al servizio "Cantieri Giovani" e alle attività ad esso connesse, anno 2021 sono state pagate fino al mese di settembre 2021, e ritenuto quindi di ridurre l'impegno di spesa n. 7_0_2021 assunto al bilancio c.e. capitolo 300165 codifica di bilancio 6.02.1.0103, per la somma di € 4.189,56;

Ritenuto di assumere gli impegni di spesa per il periodo del rinnovo come segue:

- per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 impegno di spesa per € 13.378,84 che trova disponibilità al bilancio c. e. per € 13.132,96 al capitolo 300165 codifica di bilancio 6.2.1.0103, **dopo la riduzione dell'impegno di cui al precedente punto 4**, e per i residui € 245,88 al capitolo 87805 codifica di bilancio 6.2.1.0103;
- per l'anno 2022 impegno di spesa per € 53.956,35 con imputazione al bilancio 2022 capitolo 300165 codifica di bilancio 6.2.1.0103;
- per l'anno 2023 impegno di spesa per € 53.956,35 con imputazione al bilancio 2023 capitolo 300165 codifica di bilancio 6.2.1.0103;
- per l'anno 2024 la prenotazione di spesa per € 40.467,26 con imputazione al bilancio 2024 capitolo 300165 codifica di bilancio 6.2.1.0103;

Demandati a successivi provvedimenti l'assunzione dell'impegno di spesa per il corrispettivo dell'affidamento in parola per il periodo 01/01/2024 - 30/09/2024, nonché eventuali integrazioni di impegni che si rendessero necessarie;

Considerato che l'attribuzione di cui al presente atto è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari e il codice identificativo gara collegato al presente appalto è il **C.I.G. 7598693FD1**;

Acquisito il Durc della Ditta dell'Adelante Società Cooperativa Sociale ONLUS valido fino al 20/11/2021;

Dato atto che l'attribuzione di cui alla presente determinazione è soggetta alla pubblicità all'Albo Pretorio on-line e sul sito comunale nella sezione amministrazione trasparente ex D. Lgs. n. 33/2013;

Richiamati:

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 in data 17.12.2013, integrato e modificato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 13/10/2020;
- l'art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza), del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL

Visti:

- lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14 luglio 2003, integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10 aprile 2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 dell'11.02.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano della Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità 2021/2022/2023";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si riportano integralmente

1. di rinnovare il contratto d'appalto per la gestione del servizio "Cantieri Giovani" e delle attività ad esse connesse, stipulato tra il Comune di Bassano del Grappa e l'Adelante Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede a Bassano del Grappa (VI) Via Gobbi, 8 Cod. Fisc. P. i.v.a. 03031880242, in data 01/10/2018, per la durata di tre (3) anni decorrenti dal 01/10/2021 al 30/09/2024, agli stessi patti e condizioni, verso un costo orario di euro 23,29 derivante dall'offerta economica originaria rinegoziato in sede di rinnovo con incremento nella misura del **5,06 %** (85 % incidenza costo personale sul costo complessivo, così come indicato dall'appaltatore, a valere sull'aumento contrattuale cumulativo del 5,95 % intervenuto tra il 2019 e il 2020), e dunque con costo orario rinegoziato in fase di rinnovo in euro 24,47, da moltiplicare per il monte ore annuo stimato (rif. art. 1, terzultimo capoverso, del Capitolato speciale) di ore 2100, per un corrispettivo complessivo stimato in € 51.387,00 +IVA 5 % annui e dunque di € 154.161,00 + IVA 5 % per l'intero triennio;
2. di procedere alla formalizzazione del rinnovo contrattuale mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, 2° capoverso del D.lgs. 50/2016, trasmettendo la presente determinazione a mezzo PEC all'Adelante Società Cooperativa Sociale ONLUS, con richiesta di riscontro per accettazione a mezzo PEC;
3. di quantificare approssimativamente la spesa da impegnare per il servizio in € 53.956,35 annuali comprensivi di IVA;

4. di ridurre l'impegno di spesa n. 7/0/2021 assunto al bilancio c.e. capitolo 300165 codifica di bilancio 6.2.1.0103, per la somma € 4.189,56, dando atto che lo stesso passa da € 41.664,60= ad € 37.475,04;
5. di assumere gli impegni di spesa per il periodo del rinnovo come segue:
 - per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 impegno di spesa per € 13.378,84 che trova disponibilità al bilancio c. e. per € 13.132,96 al capitolo 300165 codifica di bilancio 6.2.1.0103, **dopo la riduzione dell'impegno di cui al precedente punto 4**, e per i residui € 245,88 al capitolo 87805 codifica di bilancio 6.2.1.0103;
 - per l'anno 2022 impegno di spesa per € 53.956,35 con imputazione al bilancio 2022 capitolo 300165 codifica di bilancio 6.2.1.0103;
 - per l'anno 2023 impegno di spesa per € 53.956,35 con imputazione al bilancio 2023 capitolo 300165 codifica di bilancio 6.2.1.0103;
 - per l'anno 2024 la prenotazione di spesa per € 40.467,26 con imputazione al bilancio 2024 capitolo 300165 codifica di bilancio 6.2.1.0103;
6. di dare atto che l'attribuzione di cui alla presente determinazione è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari e il codice identificativo gara collegato al presente appalto è il C.I.G. 7598693FD1;
7. di dare atto che l'attribuzione di cui alla presente determinazione è soggetta alla pubblicità all'Albo Pretorio on-line e sul sito comunale nella sezione amministrazione trasparente ex D. Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente provvedimento scadranno nei relativi anni di competenza;
9. di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni su presentazione di regolari fatture elettroniche, previa attestazione di regolarità della fornitura e visto del Responsabile del Servizio, entro i limiti degli impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

| E/U | IMPEGNO/ACCERTAMENTO |
|-----|----------------------|
| U | 131_2023 |
| U | 20_2024 |
| U | 3334_2021 |
| U | 3335_2021 |
| U | 382_2022 |
| U | RID 7_2021 |

Firmato digitalmente il 19/11/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 -

·
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/11/2021 al 04/12/2021